

FRANCA

**STUDIO CASTELLINI**  
00193 ROMA - Via Orazio 31  
C.F. 03339210569 - P.IVA 01185761008

Repertorio 84863 ..... Rogito 24170

.....DEPOSITO DI DOCUMENTI FATTO NELL'INTERESSE.....

.....DELLA.....

....."Italia Trasporto Aereo S.p.A.".....

.....\* \* \* \* \*.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....\* \* \*.....

.....L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre in Roma, nel mio studio.....

.....Innanzi di me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.....


.....E' presente:.....

l'Ing. FRANCESCO CAIO, nato a Napoli il 23 agosto 1957, domiciliato per la carica in Roma, Via Venti Settembre n. 97, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Italia Trasporto Aereo S.p.A.".....

.....Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nell'interesse della "Italia Trasporto Aereo S.p.A." (società con socio unico), con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 97, capitale sociale Euro 20.000.000,00 interamente versato, codice fiscale n. 15907661001, PEC *italiatrasportoaereo@legalmail.it* (in appresso "Società"), mi richiede di ricevere e di ritenere presso di me in deposito per conservarli nei miei atti e per far eseguire le conseguenti formalità presso il Registro delle Imprese di Roma i seguenti documenti:.....

(i) copia conforme del decreto - che si allega al presente atto sotto la lettera

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ROMA 1
il 12/11/2020
n. 26383
Serie AT
Euro ESENTE

CAIO  
  


"A" - portante la costituzione della Società firmato in data 9 ottobre 2020 dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (decreto previsto dall'art. 79 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 202 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e dall'art. 87 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), registrato alla Corte dei conti al n. 1313 in data 29 ottobre 2020 e pubblicato in data 30 ottobre 2020 sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato Italiano (in appresso "DECRETO");.....

(ii) attestazione rilasciata dalla Intesa SanPaolo S.p.A. in data 11 novembre 2020 - che si allega al presente atto sotto la lettera "B" - attestante l'accredito, effettuato dall'unico socio (Ministero dell'economia e delle finanze), dell'intero importo del capitale sociale pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) sul conto corrente della Società intrattenuto presso detta banca - Filiale di Roma 06828.....

..... \* \* \* \* \*

.....L'Ing. FRANCESCO CAIO, nella sua qualità, dichiara che:.....

1) l'indirizzo della Società - ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile - è in Roma, Via Venti Settembre n. 97;.....

2) con il DECRETO sono stati nominati:.....

.....a) i componenti del Consiglio di Amministrazione - fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio

2022 - nelle persone dei Signori:.....

- lui medesimo.....

Francesco Caio, nato a Napoli il 23 agosto 1957, codice fiscale CAI FNC  
57M23 F839Q - Presidente;.....

- Fabio Daniele Maria Lazzerini, nato a Lecco il 26 marzo 1964, codice fi-  
scale LZZ FDN 64C26 E507W;.....

- Alessandra Fratini, nata a Roma il 24 giugno 1969, codice fiscale FRT  
LSN 69H64 H501A;.....

- Angelo Piazza, nato a Bologna il 13 settembre 1955, codice fiscale PZZ  
NGL 55P13 A944X;.....

- Lelio Fornabaio, nato a Stigliano (MT) il 16 giugno 1970, codice fiscale  
FRN LLE 70H16 I954G;.....

- Frances Vyvyen (nome) Ouseley (cognome), nata a Milano il 13 maggio  
1964, codice fiscale SLY FNC 64E53 F205H;.....

- Simonetta Giordani, nata a Roma il 6 luglio 1964, codice fiscale GRD  
SNT 64L46 H501C;.....

- Silvio Martuccelli, nato a Roma il 19 aprile 1968, codice fiscale MRT  
SLV 68D19 H501I;.....

- Cristina Girelli, nata a Biella il 16 luglio 1969, codice fiscale GRL CST  
69L56 A859G;.....

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società  
in Roma, Via Venti Settembre n. 97;.....

.....b) i componenti del Collegio Sindacale - fino alla data dell'assemblea  
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 - nelle  
persone dei Signori:.....

The image shows a handwritten signature in black ink, written vertically. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'COLLEGIO SINDACALE' around the perimeter and 'SOCIETA' ITALIANA' at the bottom. The center of the stamp features a globe. The signature overlaps the stamp.

Sindaci effettivi

- Paolo Maria Ciabattoni, nato a Roma il 9 luglio 1960, domiciliato in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 41, codice fiscale CBT PMR 60L09 H501A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 13842 - D.M. 12 aprile 1995 - G.U. 21 aprile 1995 n. 31/bis - Presidente;

- Giovanni Naccarato, nato a Roma il 2 aprile 1972, domiciliato in Roma, Via Margutta n. 54, codice fiscale NCC GNN 72D02 H501N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 106162 - D.M. 25 novembre 1999 - G.U. 17 dicembre 1999 n. 100;

- Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969, domiciliata in Roma, Via Ezio n. 24, codice fiscale SCN MRN 69T55 H501N, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 107373 - D.M. 25 novembre 1999 - G.U. 17 dicembre 1999 n. 100;

Sindaci supplenti

- Gianfranco Buschini, nato a Premosello - Chiovena (VB) il 2 ottobre 1968, domiciliato in Milano, Via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale BSC GFR 68R02 H037T, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 120348 - D.M. 19 aprile 2001 - G.U. 8 maggio 2001 n. 36;

- Serena Gatteschi, nata ad Arezzo il 25 settembre 1972, domiciliata in Arezzo, Via Mannini n. 2, codice fiscale GTT SRN 72P65 A390P, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 149563 - D.M. 25 febbraio 2008 - G.U. 11 marzo 2008 n. 20;

tutti cittadini italiani;

3) tutti i Consiglieri e i Sindaci hanno accettato la carica a ciascuno conferita;

4) che il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.....

\* \* \* \* \*

....Il presente atto, ai sensi dell'art. 6 del DECRETO è esente da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.....

\* \* \* \* \*

....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.....


\* \* \* \* \*

....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al Comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore diciotto e quaranta nei due fogli di cui consta, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in quattro pagine intere ed in diciannove linee della presente.....

F.to FRANCESCO CAIO.....

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Castellini*  
*Caio*  


PAGINA ANNULLATA





84863/6

ALLEGATO "A"

PROG. 24170

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

di concerto con

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede, tra l'altro, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

**VISTO** l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;

**VISTO** l'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la competenza, tra l'altro, in materia di gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato ed esercizio dei diritti dell'azionista;

**VISTO** l'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 87 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

**VISTI**, al riguardo, in particolare:

- i) il comma 3, il quale prevede che: *"Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea"*;
- ii) il comma 4, il quale prevede che: *"Al fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro"*



84863/7

*e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica”;*

iii) il comma 4-bis, il quale prevede che: *“In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione Europea.”;*

iv) il comma 4-ter, il quale prevede che: *“Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3,*



ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis.”;

- v) il comma 5, il quale prevede che: “alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- vi) il comma 5-bis, il quale prevede che: “La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni”;
- vii) il comma 5-ter, il quale prevede che: “Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse”;
- viii) il comma 7, il quale prevede che: “..... Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali”.

VISTO il lavoro svolto dalle società Deloitte e Oliver Wyman e da Grimaldi Studio Legale, selezionate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto comma 7 ai fini del supporto tecnico specialistico per le finalità di cui ai citati commi 3, 4 e 4-bis quali, rispettivamente, primaria istituzione finanziaria, industriale e legale, e in particolare il lavoro svolto per le predisposizione delle linee guida per il piano industriale della nuova società;

CONSIDERATO che il lavoro delle primarie istituzioni predette:



84863/9

- a) conferma la possibilità di avviare una nuova iniziativa industriale nel settore del trasporto aereo con concrete e realistiche prospettive di profittabilità nel periodo di piano (2021/2025) e di sostenibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine;
- b) sottolinea l'opportunità che, a tale scopo, l'iniziativa sia avviata con la necessaria gradualità, al fine di bilanciare la necessità di fondarla su basi solide – prevedendo quindi una dimensione industriale coerente con le prospettive di profittabilità e sostenibilità citate e cogliendo le opportunità offerte dai prezzi di mercato degli attivi e degli input – con l'esigenza di seguire la curva attesa di ripresa del mercato del trasporto aereo in relazione all'emergenza da Covid-19, che mostra un recupero della domanda differenziato tra le diverse rotte (domestiche, a corto-medio raggio e a lungo raggio) nel corso del periodo di piano e completo nel corso del 2023;
- c) evidenzia i vantaggi di costituire, come previsto dal predetto comma 4-bis, un gruppo societario, al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della gestione aziendale delle diverse attività e di aumentare le opportunità di partnership e alleanze strategiche con operatori e soggetti specializzati;
- d) rileva l'utilità che la nuova società sia, alla costituzione, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto nuova iniziativa industriale di mercato, con l'obiettivo della successiva apertura del capitale sociale ad investitori istituzionali, finanziari e industriali.

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza, emersa nel corso delle interlocuzioni con gli uffici della Commissione Europea, di tradurre le predette linee guida in un piano industriale approvato dalla nuova società, al fine di permettere la valutazione compiuta dell'iniziativa, e la conseguente necessità di costituire rapidamente la nuova società a tale scopo;

**VISTO** che il predetto comma 4-bis autorizza tale possibilità, disponendo che, in sede di prima applicazione, può essere costituita la società in argomento, con un capitale iniziale di 20 milioni di euro, anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, che sarà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia ed alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza;

**RITENUTO**, quindi, in base alle considerazioni suesposte e in virtù del predetto comma 4-bis, di procedere alla costituzione immediata della società con un capitale iniziale di 20 milioni interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**RITENUTO**, altresì, opportuno – al fine di permettere l'efficace svolgimento delle attività connesse e collegate alla predisposizione del piano industriale ai sensi del comma 4-bis, di garantire certezza giuridica in relazione all'operato della società e di assicurare la continuità



84863/10

dell'azione aziendale – costituire la società con l'oggetto sociale, gli organi sociali e i poteri gestionali coerenti con l'obiettivo dell'articolo 79 predetto di esercitare l'attività di trasporto aereo di persone e merci, fermo restando quanto disposto dai predetti commi 3 e 4-bis e rimando agli organi sociali della società, ai sensi del predetto comma 4, le opportune eventuali azioni conseguenti al parere delle Commissioni parlamentari e alle valutazioni della Commissione Europea, incluse le modifiche al piano industriale, all'atto costitutivo e allo Statuto;

VISTO che, in esecuzione delle suddette disposizioni normative, e in particolare del citato comma 7, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, per l'anno finanziario 2020, risulta iscritto il capitolo 7411, sul quale sono stanziati le risorse occorrenti per il versamento del predetto capitale sociale iniziale della società;

VISTO il lavoro svolto, ai sensi della "Direttiva relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società partecipate dal Ministero" emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze il 14 aprile 2020, dalla società specializzata nella ricerca e selezione dei *top manager* e i *curricula* professionali dei componenti individuati per ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi del predetto comma 4;

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Costituzione della società Italia Trasporto Aereo S.p.A.)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 87 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è costituita la società per azioni denominata Italia Trasporto Aereo S.p.A.
2. La società ha sede legale nel Comune di Roma.
3. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.
4. La società, fermo restando quanto disposto dai predetti commi 3 e 4-bis dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato ed integrato, agisce in



Handwritten signature and a large circular stamp on the right margin.

84863/11

regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali e industriali, nel rispetto della normativa interna ed eurounitaria.

5. La società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci – previa predisposizione e approvazione del piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, ai sensi e per gli effetti del comma 4 *bis* dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato ed integrato – mediante:

- a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti e/o consorzi, di linee e collegamenti aerei per il trasporto di persone e cose in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri, e in Paesi esteri, ivi compresa la promozione, attuazione e gestione di iniziative e servizi nel campo del trasporto aereo;
- b) lo svolgimento, direttamente o indirettamente, in Italia e in Paesi esteri, di operazioni di riparazione o di manutenzione di aeromobili, di noleggio e di assistenza a terzi, di "ground-handling", nonché attività aereo-didattica, servizi e lavori aerei in genere, senza alcuna esclusione;
- c) lo svolgimento di ogni altra attività strumentale, complementare e connessa a quelle suddette.

6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è, altresì, autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

7. La società potrà compiere tutte le operazioni reputate utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche a trattativa diretta, e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie - ivi compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi - ipotecarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;
- b) assumere in via strumentale rispetto alle attività che costituiscono oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni, quote o interessenze in altre società, consorzi, imprese o associazioni ed enti di qualunque natura, sia italiani che stranieri, le quali risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività,



- c) partecipare a gare pubbliche nonché concludere con lo Stato Italiano accordi volti alla esecuzione di servizi pubblici;
- d) sviluppare sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché concludere ogni forma di accordo con terzi, ivi compresi Stati stranieri, per lo svolgimento di attività di trasporto aereo anche al di fuori del territorio italiano.

8. Il capitale sociale iniziale della società è stabilito in euro 20.000.000 (ventimilioni/00), integralmente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, rappresentato da n. 20.000 (ventimila/00) azioni ordinarie senza valore nominale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

## Articolo 2

*(Statuto della società)*

È approvato l'allegato statuto di Italia Trasporto Aereo S.p.A. Le successive modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea ai sensi della normativa vigente, a seguito delle valutazioni della Commissione europea di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo 79 del decreto legge n. 18/2020 come successivamente modificato ed integrato.

## Articolo 3

*(Nomina del Consiglio di amministrazione)*

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri, nelle persone di:

- 1) Francesco Caio, nato a Napoli il 23 agosto 1957, Presidente;
- 2) Fabio Maria Lazzerini, nato a Lecco il 26 marzo 1964, Amministratore Delegato;
- 3) Alessandra Fratini, nata a Roma il 24 giugno 1969, Consigliere;
- 4) Angelo Piazza, nato a Bologna, il 13 settembre 1955, Consigliere;
- 5) Lelio Fornabaio, nato a Stigliano (Matera), il 16 giugno 1970, Consigliere;
- 6) Frances Vyvyan Ouseley, nata a Milano il 13 maggio 1964, Consigliere;
- 7) Simonetta Giordani, nata a Roma il 6 luglio 1964, Consigliere;
- 8) Silvio Martuccelli, nato a Roma il 19 aprile 1968, Consigliere;
- 9) Cristina Girelli, nata a Biella il 16 luglio 1969, Consigliere.



*Caio*  
*F. Caio*

84863/13

2. Gli amministratori durano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e sono rieleggibili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato ed integrato.
3. Il compenso di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile è determinato in euro 70.000 (settantamila/00) annui lordi per il Presidente e in euro 35.000 (trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri membri.
4. La società è autorizzata ad avvalersi di risorse umane nonché a sottoscrivere contratti di consulenza, contratti di servizio e altre tipologie di contratti per quanto necessario al perseguimento dell'oggetto sociale.
5. Il consiglio di amministrazione determina il trattamento economico da corrispondere al Presidente e all'Amministratore delegato ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile e dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato ed integrato, commisurandolo all'attività della società e definendolo secondo principi oggettivi e trasparenti, in modo tale da assicurare che la remunerazione stessa sia coerente con i risultati economici e industriali e con la situazione patrimoniale e finanziaria e risulti funzionale al perseguimento della sostenibilità della società nel medio-lungo periodo.
6. Nella definizione del suddetto trattamento economico il consiglio di amministrazione si attiene in una logica di mercato ai seguenti criteri:
  - a) ampiezza delle deleghe attribuite;
  - b) attribuzione di una parte significativa della remunerazione quale componente variabile, legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;
  - c) adeguato bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile, in coerenza con gli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della società;
  - d) previsione di limiti massimi per la componente variabile della remunerazione;
  - e) corresponsione differita di una parte rilevante della componente variabile della remunerazione;
  - f) previsione di meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile della remunerazione, che consentano alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di somme già versate (cd. *claw back*) ovvero oggetto di differimento (cd. *malus*), comportando una riduzione, anche significativa, o l'azzeramento della remunerazione variabile stessa, in



caso di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi o in caso di comportamenti dell'amministratore caratterizzati da dolo o colpa grave;

- g) definizione dell'indennità eventualmente prevista per la cessazione della carica in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi una annualità di remunerazione e che la stessa non venga corrisposta se alla cessazione del rapporto la società non ha raggiunto gli obiettivi di piano ovvero nel caso di dimissioni volontarie o in ipotesi di interruzione per giusta causa.

7. Il consiglio di amministrazione sottopone annualmente all'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla remunerazione del Presidente, dell'amministratore delegato e del *management* con responsabilità strategiche. Tale relazione è suddivisa in: a) una parte relativa alle remunerazioni corrisposte nell'esercizio concluso distinte nelle diverse componenti, anche non monetarie; b) una parte, soggetta a voto vincolante dell'assemblea, relativa alla politica di remunerazione che si intende adottare, con evidenza delle finalità che essa persegue, dei principi che ne sono alla base, dei criteri adottati con riferimento alle componenti fissa e variabile, degli obiettivi di performance e degli importi massimi erogabili.

#### Articolo 4

##### (Nomina del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, nelle persone di:

- 1) Paolo Maria Ciabattoni, nato a Roma il 9 luglio 1960, Presidente;
- 2) Giovanni Naccarato, nato a Roma il 2 aprile 1972, Sindaco effettivo;
- 3) Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969, Sindaco effettivo;
- 4) Gianfranco Buschini, nato a Premosello Chiovenda (Verbano-Cusio-Ossola) il 2 ottobre 1968, Sindaco supplente;
- 5) Serena Gatteschi, nata ad Arezzo il 25 settembre 1972, Sindaco supplente.

2. I sindaci durano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 e sono rieleggibili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato ed integrato.



Paolo Maria Ciabattoni  
 Presidente  
 Collegio Sindacale

84863/15

3. Il compenso di cui all'art. 2402 del codice civile per il primo mandato dei componenti del Collegio Sindacale è determinato in euro 40.000 (quarantamila/00) annui lordi per il Presidente ed in euro 30.000 (trentamila/00) annui lordi per gli altri componenti effettivi.

4. L'incarico di revisione legale dei conti e il relativo compenso sono deliberati dall'assemblea per la durata di un esercizio su proposta motivata del Collegio Sindacale.

#### Articolo 5

(Oneri finanziari)

Agli oneri relativi alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale della società, ai sensi del precedente articolo 1, pari a euro 20.000.000 (ventimilioni/00), si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 7411 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro per l'esercizio finanziario 2020.

#### Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Gli atti connessi all'operazione di cui al presente decreto sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

3. La pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze fa luogo ad ogni adempimento di legge.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUALTIERI ROBERTO  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
09.10.2020 18:36:57 UTC

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Firmato digitalmente da  
**Paola De Micheli**  
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firmato digitalmente da: STEFANO PATUANELLI  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 09/10/2020 20:23:22

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Firmato digitalmente da  
**CATALFO NUNZIA**  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI



Copia conforme a  
originale

Stef. Stef



REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 29.10.2020 n. 13  
PUBBLICATO SUL SITO MEF IN DATA 30.10.2020

Allegato 1

## STATUTO

della società

Italia Trasporto Aereo S.p.A.

## DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

## Articolo 1

*(Denominazione)*

1. La società per azioni costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 87 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è denominata "Italia Trasporto Aereo S.p.A." ed è regolata dal presente statuto.
2. La denominazione della società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

## Articolo 2


*(Sede)*

1. La società ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all'Estero.

## Articolo 3

*(Oggetto)*

1. La società, che agisce in regime di diritto privato perseguendo obiettivi di natura commerciale e industriale nel rispetto della normativa interna ed eurounitaria, fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4-bis dell'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18



84863/17

come successivamente modificato e integrato, ha per oggetto l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, previa predisposizione e approvazione del piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto di cui al comma 4-bis predetto.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società agisce mediante:

- a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società partecipate e/o enti e/o consorzi, di linee e collegamenti aerei per il trasporto di persone e cose in Italia, fra l'Italia e Paesi esteri, e in Paesi esteri ivi compresa la promozione, attuazione e gestione di iniziative e servizi nel campo del trasporto aereo;
  - b) lo svolgimento, direttamente o indirettamente, in Italia e in Paesi esteri, di operazioni di riparazione o di manutenzione di aeromobili, di noleggio e di assistenza a terzi, di "ground-handling", nonché attività aereo - didattica, servizi e lavori aerei in genere, senza alcuna esclusione;
  - c) lo svolgimento di ogni altra attività strumentale, complementare e connessa a quelle suddette.
2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è, altresì, autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
3. La società potrà compiere tutte le operazioni reputate utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche a trattativa diretta, e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie - ivi compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi - ipotecarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;
  - b) assumere in via strumentale rispetto alle attività che costituiscono oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni, quote o interessenze in altre società, consorzi, imprese o associazioni ed enti di qualunque natura, sia italiani che stranieri - le quali



84863/18

risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività;

- c) partecipare a gare pubbliche nonché concludere con lo Stato Italiano accordi volti alla esecuzione di servizi pubblici;
- d) sviluppare sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché concludere ogni forma di accordo con terzi, ivi compresi Stati stranieri, per lo svolgimento di attività di trasporto aereo anche al di fuori del territorio italiano.

#### Articolo 4

*(Durata)*

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

#### CAPITALE – AZIONI

#### Articolo 5

*(Capitale)*

1. Il capitale sociale è di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) diviso in n. 20.000 (ventimila/00) azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

#### Articolo 6

*(Azioni)*

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori.
2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2347 del codice civile.



*[Handwritten signature]*



84863/19

4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto.
5. Ciascun azionista comunica alla società ogni informazione che il consiglio di amministrazione può di volta in volta richiedere in relazione alla propria nazionalità e/o alla nazionalità dei propri soci diretti o indiretti e/o titolari di altri diritti su partecipazioni al capitale sociale in modo tale da consentire al consiglio di amministrazione di verificare di volta in volta il rispetto dei requisiti di nazionalità previsti dal Regolamento (CE) N. 1008/2008. Il consiglio di amministrazione cura, sulla base delle risultanze del libro soci, l'aggiornamento delle informazioni sulla compagine azionaria contenute nello statuto, incluse quelle relative alla nazionalità dei titolari delle azioni e/o dei loro soci quali indicate nel precedente capoverso del presente comma.

#### Articolo 7

(Titoli di debito e strumenti finanziari partecipativi)


L'Assemblea straordinaria può deliberare, a norma e con le modalità di legge, l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari, ivi compresi strumenti finanziari partecipativi.

#### ASSEMBLEA

#### Articolo 8

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.
3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366,



84863/20

quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati tra di loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di svolgere le sue funzioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

5. L'assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

6. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile.


7. Il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei Soci, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza dovrà essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.

8. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.

#### Articolo 9

##### *(Presidenza dell'assemblea e deliberazioni assembleari)*

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'Assemblea a maggioranza. L'Assemblea nomina il Segretario, anche non socio.



84863/2A

2. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni.
3. Di tutte le deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo il caso in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.
4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea nel rispetto dell'articolo 2372 del codice civile.
5. Le assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di legge.
6. Dei verbali delle assemblee, il segretario può rilasciare copie ed estratti.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 10

#### *(Consiglio di amministrazione)*

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero compreso tra un minimo di sette e un massimo di undici componenti, anche non soci, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il numero. In ogni caso, almeno due quinti dei componenti del consiglio di amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
2. L'assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli Amministratori, sempre entro i limiti di cui al comma 1. Qualora l'assemblea proceda ad aumentare il numero degli amministratori, gli stessi scadranno con quelli già in carica.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 in materia di equilibrio fra i generi e di rappresentanza dei dipendenti.



5. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea stabilisce il compenso, su base annuale, per il periodo di durata della carica ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In particolare:

6.1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità, ovvero

b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società, ovvero

c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità, ovvero

d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della società o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero

e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

6.2. Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

6.3. Il Presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

6.4. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di



amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di tre ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tali limiti, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

6.5. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

- a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
  - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  - iv. dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Consiglio di amministrazione:



Sd)

84863/24

- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del precedente capoverso;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente del consiglio di amministrazione che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del consiglio di amministrazione decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente punto 5, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente punto 5, i provvedimenti adottati da autorità straniere, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal



84863/25

consiglio di amministrazione sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

#### Articolo 11

##### *(Gestione della società)*

1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, ai sensi dell'articolo 2380 bis del codice civile.

2. Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della società;
- b) presiede l'assemblea dei soci;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi;

3. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno ogni due mesi e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

4. La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da spediti almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

6. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.



7. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario. Dei verbali del consiglio di amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.

9. La gestione della società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

10. Sono, altresì, attribuite al consiglio di amministrazione competenze in materia di:

- a) fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- b) scissione parziale a favore della società di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- c) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- d) adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Resta sempre ferma la possibilità per l'assemblea di deliberare sulle predette materie.

11. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie competenze, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ad uno dei suoi membri. Il consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'amministratore delegato, può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato, nei limiti dei poteri attribuitigli, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società o anche a terzi.

12. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati endoconsiliari determinandone numero dei componenti, norme di funzionamento e compensi. Il consiglio di amministrazione, su proposta congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato, promuove la costituzione di un organismo paritetico composto da uno o più membri del consiglio stesso e da un componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, nonché, integrato dalla loro costituzione, dai componenti della RSU, ai fini della consultazione preventiva sulle linee strategiche della



84863/27

società che abbiano rilevante impatto sulle condizioni di lavoro, sull'occupazione e sullo sviluppo dell'azienda.

#### Articolo 12

##### *(Rappresentanza della Società)*

1. La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'amministratore delegato, disgiuntamente.
2. Il Presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato possono nominare, disgiuntamente, avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la società.
3. Il Presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato possono nominare, disgiuntamente e nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della società spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata conferita e nei limiti dei poteri attribuiti.

#### COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 13

##### *(Sindaci)*

1. L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre membri effettivi, tra i quali elegge il Presidente e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. Ai membri del Collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei sindaci sono regolati dalla normativa vigente.



3. I componenti del Collegio sindacale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile. Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle medesime attività.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio sindacale coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della società o di società controllate.

5. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:

- a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
  - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
  - iv. dall'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.

Fermo restando quanto sopra previsto, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Collegio Sindacale:



84863/29

- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alla lettera a) del precedente capoverso, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
- b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui alla lettera b) del precedente capoverso;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il componente del Collegio sindacale che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui sopra deve darne immediata comunicazione al Collegio sindacale, con obbligo di riservatezza. Il Collegio sindacale verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui sopra, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente del Collegio sindacale decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente del Collegio sindacale, su richiesta vincolante del medesimo organo di controllo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, ovvero vada deserta, il componente del Collegio sindacale decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, i provvedimenti adottati da autorità straniera, riconducibili alle cause ostative di cui ai primi due capoversi, sono valutati dal Collegio



sindacale sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale con le ipotesi previste e disciplinate dall'ordinamento interno.

6. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

#### Articolo 14

##### *(Revisione legale dei conti)*

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La società di revisione documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

#### Articolo 15

##### *(Dirigente Preposto)*

1. Il consiglio di amministrazione nomina su proposta dell'amministratore delegato, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.



*Handwritten signature and stamp on the right margin.*

84863/31

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, solo per giusta causa.
5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
7. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
8. L'amministratore delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## BILANCIO - UTILI

### Articolo 16

*(Esercizio sociale)*

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come di seguito:



76i

BBL

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

#### Articolo 17

*(Scioglimento e liquidazione)*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i relativi poteri ed i compensi.

#### Articolo 18

*(Rinvio)*

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

*Sk/2Sk/-*

REGISTRATO DALLA CORTES DEI CONTI IN 29.10.2020 N. 1313  
 PUBBLICATO SUL SITO MEF IN DATA 30.10.2020